

Costituzione di società a responsabilità limitata
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici)

il giorno 13 (tredici)

del mese di gennaio.

In Milano, nella casa in via Santa Radegonda n. 11.

Avanti a me Gabriella Quatraro, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i signori:

- **Patarnello Francesco**, nato a Padova il 10 ottobre 1985, residente a Padova, __ vicolo Pontecorvo n. 3, codice fiscale: PTR FNC 85R10 G224J, cittadino italiano,

- **Ferrari Luca**, nato a Verona il 5 marzo 1985, residente a Settimo di Pescantina (Verona), via Torricelli n. 5, codice fiscale: FRR LCU 85C05 L781W, cittadino italiano,

- **Querella Luca**, nato a Torino il 26 settembre 1987, residente a Torino, corso Sommeiller n. 23, codice fiscale: QRL LCU 87P2 6L219R, cittadino italiano,

- **Danieli Matteo**, nato a Noventa Vicentina (Vicenza) il 3 luglio 1984, residente a Sossano (Vicenza), via Roma n. 71, codice fiscale: DNL MTT 84L0 3F964O, cittadino italiano,

i quali intervengono anche al fine degli adempimenti di cui all'art. 2464, comma 4, C.C.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono__ e stipulano quanto segue:

1. I signori **Patarnello Francesco**, **Ferrari Luca**, **Querella Luca** e **Danieli Matteo** costituiscono una società a responsabilità limitata denominata "**Bending Spoons S.r.l.**", con **sede** in Milano, viale Cassala n. 32.

Si precisa che l'indirizzo della sede, fermo detto Comune, è stabilito ai soli fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

2. La società ha per **oggetto**:

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e nello specifico di applicativi e soluzioni informatiche (comunemente noti come software) per computer, smartphone ed altri dispositivi portatili;

– l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di software di proprietà o acquisiti in licenza d'uso;

– lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti grafici, informatici e dell'ingegno, anche in concessione o per conto terzi, relativi a smartphone.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, strumentali ed accessorie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate e di ogni attività che la legge riserva a soggetti diversi dalla presente società.

3. Il **capitale** sociale è di **euro 10.000,00** (dieci mila virgola zero zero), sottoscritto in denaro dai soci come segue:

- al signor **Patarnello Francesco** compete quota di nominali euro 2.500,00 __(duemilacinquecento virgola zero zero) a fronte di un conferimento in denaro di pari importo;

- al signor **Ferrari Luca** compete quota di nominali euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) a fronte di un conferimento in denaro di pari importo;
- al signor **Querella Luca** compete quota di nominali euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) a fronte di un conferimento in denaro di pari importo;
- al signor **Danieli Matteo** compete quota di nominali euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) a fronte di un conferimento in denaro di pari importo.

L'importo di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) pari al 100% del capitale è stato versato ai sensi dell'art. 2464, comma 4, C.C., in data odierna nelle mani dell'organo amministrativo qui nominato, che conferma, e precisamente:

- dal signor **Patarnello Francesco** quanto ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 7.319.222.690-00 intestato alla società emesso in data 9 gennaio 2015 dalla Banca Unicredit S.p.A., agenzia di Milano, di pari importo;
- dal signor **Ferrari Luca** quanto ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 7.319.601.841-06 intestato alla società emesso in data 9 gennaio 2015 dalla Banca Unicredit S.p.A., agenzia di Milano, di pari importo;
- dal signor **Querella Luca** quanto ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 7.319.222.688-11 intestato alla società emesso in data 9 gennaio 2015 dalla Banca Unicredit S.p.A., agenzia di Milano, di pari importo;
- dal signor **Danieli Matteo** quanto ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 7.319.222.689-12 intestato alla società emesso in data 9 gennaio 2015 dalla Banca Unicredit S.p.A., agenzia di Milano, di pari importo.

Stante quanto sopra il capitale di euro 10.000,00 è interamente sottoscritto e versato.

4. I soci parteciperanno ai risultati della società in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno di essi al capitale della stessa.

5. L'amministrazione della società viene affidata ad un **Consiglio di Amministrazione** di cinque membri, nominati in persona dei signori:

- **Patarnello Francesco**, sopra generalizzato;
- **Ferrari Luca**, sopra generalizzato;
- **Querella Luca**, sopra generalizzato,
- **Danieli Matteo**, sopra generalizzato,
- **Greber** (cognome) **Tomasz Andrzej** (nome), nato a Gorzow

Wielkopolski (Polonia) il 15 maggio 1984, residente a Berlino (Germania),
Lasdehner Strasse n. 31, codice fiscale italiano: GRB TSZ 84E15 Z127W, cittadino polacco,
i quali dureranno in carica sino a revoca o dimissioni.

Al Consiglio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 (diciotto) dell' *infra* allegato statuto, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Il signor Patarnello Francesco viene nominato Presidente ed è investito della rappresentanza legale della società, secondo quanto stabilito dall'art. 20 (venti) dello statuto sociale.

6. Gli **esercizi sociali** si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il primo esercizio sociale chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2015 __(duemilaquindici).

7. Gli **utili** saranno ripartiti secondo quanto stabilito dall'art. 23 (ventitré) dello statuto.

8. La **durata** della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 __(duemilacinquanta).

9. L'importo globale delle spese per la costituzione della società è previsto _approssimativamente in euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero). Dette spese sono a carico della società.

10. Il funzionamento della società è regolato dalle norme di cui allo statuto che si compone di 25 (venticinque) articoli e che, previa lettura datane da me notaio ai comparenti, al presente si allega **sotto "A"**, quale sua parte integrale e sostanziale.

Del presente, unitamente all'allegato statuto, io notaio ho dato lettura ai _comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono ad ore 14.40 (quattordici e quaranta).

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno _completati per pagine cinque e sin qui della sesta.

F.to Francesco Patarnello

F.to Luca Ferrari

F.to Luca Querella

F.to Matteo Danieli

F.to Gabriella Quatraro

Allegato "A" del n. 6311/2668 di repertorio **STATUTO**

DENOMINAZIONE – SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO

Art. 1 – Denominazione - E' corrente una società a responsabilità limitata con denominazione:

"Bending Spoons S.r.l."

Art. 2 – Sede - La società ha sede in Milano.

Art. 3 – Oggetto – La società ha per oggetto:

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e nello specifico di applicativi e soluzioni informatiche (comunemente noti come software) per computer, smartphone ed altri dispositivi portatili;

– l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di software di proprietà o acquisiti in licenza d'uso;

– lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, _disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti grafici, informatici e dell'ingegno,___ anche in concessione o per conto terzi, relativi a smartphone. La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, strumentali ed accessorie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il

conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate e di ogni attività che la legge riserva a soggetti diversi dalla presente società.

Art. 4 - Durata - La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 5 – Domicilio dei soci – Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro

CAPITALE - PARTECIPAZIONI

Art. 6 - Capitale - Il capitale sociale ammonta ad euro 10.000,00.

Salvo l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter C.C., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 C.C.

Art. 7 - Conferimenti e finanziamenti - I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo _ quanto disposto dall'art. 2467 c.c. La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni ed ai limiti previsti dalla legge.

Art. 8 – Partecipazioni - Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale.

Il valore nominale delle partecipazioni è pari al capitale sociale diviso per la quota rappresentata da ciascuna di esse. Le partecipazioni sono liberamente divisibili.

Nel caso di trasferimento delle partecipazioni a titolo oneroso, occorre il consenso preventivo dei soci non cedenti oppure l'esperimento della seguente procedura.

Il socio che intende cedere per atto tra vivi a titolo oneroso, in tutto o in parte, la propria quota, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci e all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente e il prezzo concordato per la cessione.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata contenente tali notizie, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la loro decisione al socio alienante e all'organo amministrativo.

Ove taluno dei soci non intenda esercitare il diritto di prelazione, tale diritto può essere esercitato pro quota dagli altri soci, che a tal fine ne abbiano fatto richiesta nella comunicazione di cui al precedente paragrafo. Non saranno efficaci esercizi parziali o condizionati del diritto di prelazione. Trascorso il termine di cui sopra senza che gli altri soci abbiano esercitato la prelazione, il socio alienante sarà libero di procedere alle condizioni previamente comunicate.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, la cessione non avrà efficacia verso la società.

Art. 9 - Recesso dei soci - I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Il recesso è esercitato con lettera raccomandata spedita alla società.

Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti: a) dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero, b) se la specifica causa non consiste in una deliberazione, entro quindici giorni dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso.

Non vi sono specifiche cause di esclusione per giusta causa dei soci.

ASSEMBLEA - DECISIONI DEI SOCI

Art. 10 - Convocazione - L'assemblea è convocata da ciascun amministratore.

La convocazione dell'assemblea è effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati comunicati alla società, con mezzi comprovanti il ricevimento e da questa acquista agli atti sociali, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un Paese dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America, salvi i casi in cui la verbalizzazione debba essere effettuata da un notaio.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

L'avviso di convocazione può prevedere una seconda convocazione nell'ipotesi in cui la prima vada deserta. In tal caso valgono comunque le stesse norme previste per la prima convocazione.

Art. 11 - Intervento e voto – Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i soci legittimati ai sensi di legge. Ciascun socio avente diritto ad intervenire _può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto. Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

Art. 12 – Presidente e verbalizzazione - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 13 – Consultazione scritta e consenso per iscritto - Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e organo di controllo, se nominato, siano informati della decisione da assumere; c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; d) sia rispettato il

diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

Art. 14 – Maggioranze - Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale, salvo che la legge richieda inderogabilmente maggioranze diverse.

AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO

Art. 15 - Amministratori - La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: a) da un Amministratore Unico; b) da un Consiglio di amministrazione composto da due a sette membri; c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme degli amministratori disgiunti o congiunti.

Art. 16 – Disposizioni comuni agli amministratori - Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato.

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Ove sia nominato un consiglio formato da due amministratori, qualora essi non siano d'accordo circa la eventuale revoca dei poteri conferiti ad uno di essi, entrambi decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre ai soci la decisione circa la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri _ provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea o decisione dei soci. Viceversa se per _ qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri (in caso di numero pari) o la maggioranza degli stessi (in caso di numero dispari), si applica il secondo comma dell'art. 2386 C.C.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una remunerazione annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di Consiglieri Delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Art. 17 – Amministratore unico - All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge. In sede di nomina possono essere stabilite particolari limitazioni ai poteri dell'amministratore nel senso che egli debba previamente ottenere, per determinate materie, una previa decisione dei soci.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione - Qualora non vi abbiano _ provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e, se lo ritiene, un vicepresidente.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, a tutti i componenti l'organo di controllo e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un Paese dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti l'organo di controllo, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal _ presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i _ poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 19 – Amministratori disgiunti o congiunti - In caso di nomina di più Amministratori, senza formazione di un Consiglio di amministrazione, ad essi spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

La decisione di nomina stabilisce se detti poteri spettano, in tutto o in parte, in via disgiunta, in via congiunta tra tutti, in via congiunta tra due o più Amministratori, a maggioranza o in altro modo.

Ove dalla decisione di nomina non risulti se il potere di compiere una determinata tipologia di atti spetta agli Amministratori in via disgiunta, in via congiunta o in altro modo, si deve intendere che esso spetti a tutti gli Amministratori in via congiunta.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, sull'opposizione decidono tutti gli amministratori, a maggioranza.

Art. 20 – Rappresentanza - La rappresentanza della società spetta, a seconda dei casi: a) all'Amministratore Unico; b) al Presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati; c) agli Amministratori disgiuntamente o congiuntamente,

secondo le medesime modalità con cui sono stati attribuiti i poteri di amministrazione; d) a institori o procuratori eventualmente nominati nei limiti dei poteri ad essi attribuiti.

Articolo 21 - Organo di controllo e revisione legale dei conti – Il controllo sulla gestione e la revisione legale dei conti sono affidati, se imposto dalla legge o se deciso dai soci, a un organo di controllo ovvero ad un revisore.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.

In deroga a quanto stabilito dal primo comma, la società può affidare il controllo di gestione all'organo di controllo e la revisione legale dei conti al revisore.

I poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.

Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi per teleconferenza secondo quanto sopra previsto in tema di Consiglio di Amministrazione.

BILANCIO – UTILI – SCIoglimento – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22 - Esercizi sociali e bilancio di esercizio - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) _giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c.

Art. 23 - Utili e dividendi - Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli_ stessi deciso.

Art. 24 – Scioglimento - In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

Art. 25 – Disposizioni generali – Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

F.to Francesco Patarnello

F.to Luca Ferrari

F.to Luca Querella

F.to Matteo Danieli

F.to Gabriella Quatraro